Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-384/18) [1]

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25, paragrafi 1 e 2 – Restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili)

(2020/C 137/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Malferrari, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, agenti, assistite da C. Smits e D. Grisay, avocats, da M. Vossen, G. Lievens e F. Haemers)

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, vietando l'esercizio congiunto dell'attività di contabile con quella di intermediario o agente assicurativo, agente immobiliare o qualsiasi attività di servizi bancari o finanziari, e consentendo alle Chambres de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (Camere dell'Istituto professionale dei commercialisti ed esperti contabili abilitati) di vietare l'esercizio congiunto dell'attività di contabile con qualsiasi attività artigianale, agricola o commerciale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e dell'articolo 49 TFUE.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Il Regno del Belgio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

[1] GU C 285 del 13.08.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a.

(Causa C-394/18) [1]

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana)

(2020/C 137/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Parti

Appellante: I.G.I. Srl

Appellati: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

con l'intervento di: Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl

Dispositivo

1) L'articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

2) L'articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori.

(1) GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-395/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell'offerta dell'operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un'esclusione automatica dell'operatore economico per una violazione siffatta)

(2020/C 137/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA

Convenuti: Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nei confronti di: E-VIA SpA

Dispositivo

L'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l'obbligo, di escludere l'operatore economico che ha presentato l'offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.

(1) GU C 301 del 27.8.2018.